

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 82

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 01/03/2018

Sent.n.

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

dott. Enzo ROTOLO **Presidente**

dott.ssa Emma ROSATI **Consigliere rel.**

dott. Antonio CIARAMELLA **Consigliere**

dott.ssa Elena TOMASSINI **Consigliere**

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI **Primo Referendario**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 51660 del Ruolo Generale, promosso dal signor Fedele LAVIOLA, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina MAUTONE, elettivamente domiciliato in Avellino, alla piazza della Libertà, n. 11, presso lo studio del medesimo avvocato,

CONTRO

L'INPS, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela CAPANNOLO, Clementina PULLI, Nicola VALENTee Luigi CALIULO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29,

AVVERSO

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la CAMPANIA, n. 978/2015, depositata il 4 novembre 2015.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 24 ottobre 2017 il relatore, Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l'avv. S. MAUTONE, per l'appellante e l'avv. E. CAPANNOLO, per l'INPS.

Ritenuto in fatto

Il sig. Fedele LAVIOLA, ex Collaboratore Tecnico della POLIZIA di STATO, proponeva ricorso di prime cure, per vedersi riconosciuto il diritto a pensione privilegiata, negatogli dall'INPS, assumendo la dipendenza da causa di servizio della infermità da lui sofferta, consistente in "cardiopatìa ischemica trattata con duplice By-Pass aorto-coronarico".

La sezione territoriale campana, esaminati gli atti di causa e disposta l'acquisizione di un parere motivato ad opera del C.M.L.-Sez. speciale, con l'ausilio di specialista in Cardiologia, emetteva l'impugnata sentenza di rigetto del ricorso.

Avverso detta sentenza proponeva gravame il LAVIOLA deducendo carenza di motivazione in ordine alle prove che farebbero ritenere la sua patologia derivata da fattori esterni (familiarità e stile di vita) e non dal servizio prestato,

avendo, invece, egli allegato di avere svolto servizi usuranti ed in orario notturno, come operatore di centralino e come telescrivente. Infatti, egli deduceva di essersi sentito male durante un turno di lavoro notturno il 24.7.2004, ritenendo perciò la patologia cardiaca espressione del servizio svolto, non essendo, peraltro, egli più idoneo al servizio già all'epoca del collocamento a riposo, avvenuto in data 10.8.2006. Quindi, ripercorrendo l'intera vicenda, ha allegato che ebbe a chiedere all'INPDAP-Sede provinciale di Avellino il conferimento della pensione privilegiata derivante dal riconoscimento della sua infermità come d.c.s. Ha sostenuto l'appellante che l'INPDAP invece di inoltrare rituale richiesta di un parere al Comitato Tecnico Pensioni Privilegiate e ad inviare la relativa documentazione, si è limitata a prendere atto (facendolo proprio) del parere già reso in data 20.3.2006 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, in altro procedimento avviato per la concessione dell'equo indennizzo per la medesima patologia. L'appellante ha, perciò, sostenuto che la domanda di pensione privilegiata avrebbe dovuto invece essere valutata *ex novo* anche come eventuale aggravamento della patologia già in atto, sulla base di diverso parere e di altro procedimento. Da qui, a suo parere, la violazione del *thema decidendum* proposto in sede di ricorso introduttivo.

Inoltre l'appellante ha eccepito violazione e falsa applicazione dell'art. 195 cpc, 3° comma, in quanto non gli è stata concessa la possibilità di contestare le argomentazioni del C.M.L., con la concessione dei termini per le controdeduzioni, obbligatoriamente previsti a norma di legge.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con il riconoscimento del diritto del sig. LAVIOLA alla pensione privilegiata derivante dal riconoscimento della sua infermità quale d.c.s., a far data dalla domanda del 29.8.2008.

Con memoria difensiva di costituzione, prodotta dall'INPS per la pubblica udienza rinviata del 20.6.2017, l'Istituto ha ritenuto corretta ed esaustivamente motivata la sentenza impugnata e ne ha chiesta la conferma nel merito, rilevando anche l'inapplicabilità al giudizio pensionistico dell'art. 295 cpc.

All'odierna pubblica udienza, le parti come costituite e rappresentate si sono riportate ai rispettivi atti scritti, chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

Considerato in diritto

L'appello all'esame è inammissibile nella parte in cui è rivolto a censurare il difetto di motivazione del primo giudice e a contestare la diagnosi effettuata in sede di verifica della patologia del LAVIOLA da parte del Collegio Medico Legale (con l'ausilio di specialista in cardiologia) ed è infondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 195 cpc.

1. Quanto al primo punto, si osserva che è inibito a questo Giudice ripercorrere l'esame diagnostico del LAVIOLA, a fronte del 'dissenso' diagnostico eccepito in appello da parte impugnante. Si tratta di questione di fatto e di diversa valutazione medico-legale di parte, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, ex art. 1, comma 5°, DL n. 453/1993, conv. in L. 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo modificato dall'art. 1, DL n. 543/1996, conv. in L. 20 dicembre 1996, n. 639 (*"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di*

infermità o lesioni”). Inammissibile è infatti il tentativo di riesaminare il merito, quasi a voler surrettiziamente creare un ulteriore grado di giudizio.

E' appena il caso di rilevare che poichè la doglianza è rivolta a contestare un difetto di motivazione, essa è comunque inammissibile, atteso che la sentenza risulta esaustivamente e coerentemente motivata, dopo attenta istruttoria compiuta dal giudicante di prime cure, a seguito di analisi degli atti di causa e di previa Ordinanza istruttoria n. 452/2014, rivolta ad accreditato organo pubblico di medicina legale (C.M.L.) – che, peraltro, si è espresso dopo visita diretta e con l'ausilio di specialista in Cardiologia – che ha negato fondatamente che la patologia sofferta dal ricorrente sia stata determinata, dal lato dell'efficienza causale e concausale, dal servizio prestato nella Polizia di Stato.

Nessun difetto di motivazione si apprezza nel giudizio espresso coerentemente alle risultanze degli atti di causa dal giudicante.

2. In ordine alla eccepita violazione dell'art. 195, 3° comma cpc va rilevato preliminarmente che la norma indicata non si applica al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti.

L'eventuale controdeduzione a pareri resi da organi di consulenza pubblici è senz'altro ammissibile, dopo che detti pareri siano stati depositati presso la Segreteria della sezione giudicante.

Va peraltro sottolineato che gli organi di consulenza pubblici, in quanto tali, assicurano in ogni caso le più ampie garanzie di difesa della parte, mettendola nella condizione di controdedurre alle argomentazioni del consulente d'ufficio, mediante l'eventuale deposito di documentazione sanitaria e/o perizie di parte; peraltro, non è raro il caso in cui il soggetto sottoposto a visita si faccia accompagnare da medico di sua fiducia e comunque – lo si ripete - una volta che il parere del perito d'ufficio sia depositato presso la Segreteria del giudicante, parte avversa può, a sua volta, produrre pareri o perizie contrastanti, depositandole a sua volta, prima del dibattimento: dunque, nessuna lesione appare realizzata, nella fattispecie, neppure sul piano, indiretto, del diritto di difesa.

Conclusivamente è solo appena il caso di sottolineare l'inconferenza dell'eccepita violazione del *thema decidendum*, atteso che risulta del tutto irrilevante, ai fini decisori, il fatto che la determinazione INPDAP nasca da una parere reso per il procedimento di equo indennizzo: l'Ordinanza istruttoria emessa dal primo giudice, infatti, postulava la riconsiderazione della patologia del LAVIOLA e le risultanze di essa, con il relativo parere del CTU, sono assorbenti ai fini del giudicato ad opera del primo giudice.

L'appello all'esame pertanto appare in parte inammissibile ed in parte destituito di qualsiasi giuridico fondamento e, come tale, va respinto.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a favore dell'INPS.

Nulla per le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

DICHIARA l'inammissibilità dell'appello epigrafato, in relazione all'eccepito difetto di motivazione e lo **RIGETTA**, in relazione all'eccepita lesione dell'art. 195 cpc.

CONFERMA, per l'effetto, l'impugnata sentenza.

LIQUIDA in favore dell'INPS le spese di giudizio, nella somma totale, onnicomprensiva, di euro 1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emma ROSATI) (Dott. Enzo ROTOLO)

Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE